



**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 76 del 30/07/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di Luglio, presso: Sala Consiliare, alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	P	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	P	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	P	14	ACANFORA ALBERTO	Consigliere	A
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	FROSALI PAOLA	Consigliere	A
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Acanfora Alberto e Frosali Paola.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Cellini Francesca, Francois Eleonora, Minelli Enrico e Pignotti Francesco.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Richiamata l'illustrazione dell'argomento in oggetto, effettuata dal Consigliere Nocentini congiuntamente all'argomento iscritto immediatamente prima all'odg del Consiglio (Regolamento Imu).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata disposta l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti TARI;

RILEVATO pertanto che è stata prevista la soppressione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed è stata riscritta la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), realizzando l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate a TASI e dando vita alla nuova IMU;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalla disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160/2019;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 19/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 19/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che per le abitazioni principali e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione di € 200,00;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RILEVATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di effettuare una deliberazione delle aliquote ad invarianza di gettito IMU, rispetto all'esercizio precedente;



VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, articolo 107 con cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione è differita al 30/09/2020;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU), approvato in data odierna con proprio atto n. 75, in cui viene stabilito quanto segue: *“Con deliberazione consiliare sono approvate annualmente le variazioni alle aliquote stabilite dalla legge e sono indicati gli adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti passivi, a pena di decadenza, per poter beneficiare di eventuali riduzioni/agevolazioni. Non si procederà a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto del beneficio entro i termini in essa previsti”*;

RITENUTO opportuno confermare alcuni adempimenti dichiarativi per gli immobili ad uso abitativo al fine di agevolare l'attività di controllo e quantificare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concesse;



RILEVATO altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 l'IMU è ridotta del 25%;

VISTA inoltre la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fornisce chiarimenti per l'anno 2020 in merito alla modalità di trasmissione delle delibere IMU;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 occorre inviare copia del presente atto, esclusivamente per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

VISTO l'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019 con cui è stata conferita efficacia costitutiva alla pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni relative alle entrate tributarie;

RITENUTO pertanto procedere alla pubblicazione sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, previo inserimento sul Portale ministeriale, entro il 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale, a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali: aliquota pari al 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) abitazione locata, con contratto di locazione di tipo "concordato" di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 5, della L. 431/98, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e munito di



attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto residente e dimorante: aliquota pari al 7,6 per mille (per effetto dell'articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 l'aliquota è applicabile con una riduzione del 25% e quindi passa al 5,7 per mille);

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 è necessario essere in possesso dell'Attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie mentre per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l'Attestazione di conformità non è necessaria.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come comunicazione di diritto all'aliquota agevolata che come comunicazione del diritto alla riduzione d'imposta del 25%.

9) alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota pari al 7,6 per mille;

10) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto residenti e dimoranti: aliquota pari al 7,6 per mille;

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.

11) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: aliquota pari al 9 per mille;

Come previsto dalle istruzioni ministeriali, per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

12) abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota pari al 9 per mille;

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.



Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.

DATO ATTO che per le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota è confermata nella misura del 10,6 per mille;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 1, ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Martinelli del Gruppo Lega Salvini e Redini del Gruppo per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), su quindici presenti, espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: **aliquota pari al 6 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale, a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali: **aliquota pari al 0 per mille;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 0 per mille;**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- 5) terreni agricoli: **aliquota pari al 7,6 per mille;**
- 6) aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- 8) abitazione locata, con contratto di locazione di tipo "concordato" di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 5, della L. 431/98, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto residente e dimorante: **aliquota pari al 7,6 per mille** (per effetto dell'articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 l'aliquota è applicabile con una riduzione del 25% e quindi passa al 5,7 per mille);

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 è necessario essere in possesso dell'Attestazione di



conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie mentre per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l'Attestazione di conformità non è necessaria.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come comunicazione di diritto all'aliquota agevolata che come comunicazione del diritto alla riduzione d'imposta del 25%.

9) alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: **aliquota pari al 7,6 per mille;**

10) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto residenti e dimoranti: **aliquota pari al 7,6 per mille;**

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.

11) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: **aliquota pari al 9 per mille;**

Come previsto dalle istruzioni ministeriali, per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

12) abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: **aliquota pari al 9 per mille;**

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.

B) di dare atto che la detrazione per "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari ad € **200,00;**

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;



D) di inviare copia del presente atto, esclusivamente per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

E) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Successivamente, stante l'urgenza, con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Martinelli del Gruppo Lega Salvini e Redini del Gruppo per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), su quindici presenti, espressi per appello nominale in separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza> nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".